



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'accesso alle informazioni ambientali: cos'è e a cosa serve

Autore: Redazione | 04/01/2019



L'ambiente: un valore costituzionale da garantire a tutti e a cui tutti devono poter contribuire accedendo alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche.

Hai notato che l'acqua che esce dai rubinetti di casa non è proprio incolore ed

insapore e vorresti sapere se sono stati regolarmente effettuati i controlli sulla salubrità e la purezza dell'acqua potabile? L'amministrazione locale si era impegnata a bonificare e risanare un territorio notoriamente inquinato, ma ti sembra che abbia fatto poco o nulla e ti piacerebbe saperne di più? La spazzatura non viene ritirata regolarmente e tende ad accumularsi per le strade e vorresti saperne il motivo, ma soprattutto cosa si sta facendo in merito? Ebbene, se ti poni domande di questo tipo, la Legge **[1]** ti riconosce il diritto di richiedere ed ottenere questo genere di informazioni. E ti consente di farlo indipendentemente che tu sia una persona fisica o una persona giuridica, un semplice cittadino o una associazione di difesa del cittadino. La cosa fondamentale è che tu sia mosso da un interesse genuinamente ambientalista. In che modo puoi ottenere queste informazioni? Con un tipo speciale di accesso ai documenti amministrativi che si chiama accesso alle informazioni ambientali, appunto. Perché? Perché l'ambiente è un bene giuridico protetto dall'ordinamento per l'interesse della intera collettività. Cerchiamo allora di capirne di più e facciamo il punto sull'**accesso alle informazioni ambientali: cos'è e a cosa serve**.

Che cos'è l'accesso alle informazioni ambientali?

Il diritto di **accesso alle informazioni ambientali [2]** è una fattispecie speciale di accesso alle informazioni in **materia ambientale** già detenute dalle autorità pubbliche o comunque da esse elaborabili e, quindi, disponibili. Ma, chi sono le autorità pubbliche destinatarie di questa forma di accesso, a cui esse sono tenute? Innanzi tutto, sono le pubbliche amministrazioni, ma anche i **concessionari di pubblici servizi**, ed ogni persona, fisica o giuridica, che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali **[3]**.

Come si fa la richiesta di accesso? Sono prescritte condizioni particolari? Devi sapere che, rispetto al generale diritto di accesso ai documenti amministrativi **[4]**, il **diritto** di accesso alle informazioni ambientali si contraddistingue sotto due aspetti:

- per l'estensione della categoria dei soggetti legittimati all'accesso;
- per il contenuto delle informazioni accessibili.

Sotto il primo profilo, infatti, la specifica normativa di riferimento **[5]** chiarisce che

l'accesso alle informazioni ambientali spetta a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e **qualificato interesse**.

Infatti, l'accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente in quanto **bene giuridico** protetto dall'ordinamento.

Non è, invece, così per il generale **accesso ai documenti amministrativi**. Per quest'ultimo, infatti, è necessario che l'istante abbia un **interesse diretto**, concreto e attuale, corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata e collegata** al documento stesso al quale è chiesto l'accesso.

Sotto il secondo profilo, la normativa in questione chiarisce che il contenuto dei dati accessibili sono, appunto, le **informazioni ambientali**. Queste, come si è già detto sopra, potendo implicare anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste (per il dover reperire e comporre l'informazione richiesta anche in base alla sua entità e complessità), assicurano al richiedente una tutela più ampia ed estesa di quella garantita dalla disciplina generale dell'accesso. Quest'ultimo, infatti, è oggettivamente circoscritto ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione stessa.

La richiesta di accesso può essere rifiutata dall'amministrazione?

Qualora ti stia chiedendo se, di fronte ad una istanza del genere, l'amministrazione possa **rifutare l'accesso**, la risposta è chiaramente affermativa. L'amministrazione può **rigettare l'istanza**, ma, attenzione, il rigetto di una **istanza di accesso** è legittimo esclusivamente in caso di richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici **[6]**.

La norma, tuttavia, non specifica meglio quando tali fattispecie siano configurabili, cioè quando una istanza possa essere considerata eccessivamente generica o manifestamente irragionevole. Però, al fine di evitare illegittimi ed infondati rifiuti alle istanze e consentire in questo modo una delimitazione all'ampiezza di questo

accesso specifico, la norma medesima chiarisce che tali ipotesi di esclusione dal **diritto di accesso** devono comunque essere applicate dall'amministrazione in senso restrittivo, cioè effettuando una valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

C'è, quindi, alla base di detto diritto di accesso il riconoscimento da parte del legislatore di un **interesse pubblico**, cioè quello alla tutela dell'ambiente a cui spesso è strettamente connesso anche quello alla tutela della [salute](#) della collettività. Ecco perché l'accesso in questione ha una portata più ampia rispetto all'accesso generico: esso è infatti funzionale ad un interesse pubblico e non ad un mero interesse individuale.

Anche per questo, pertanto, ed in un'ottica di massima cooperazione, la norma prescrive addirittura che l'autorità, che detiene l'informazione ambientale, di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica, anziché rifiutarla semplicemente ed immediatamente, può richiedere all'istante di specificare i dati da mettere a disposizione, addirittura prestandogli a tale scopo la propria collaborazione **[7]**.

Che cos'è un'informazione ambientale?

Ai fini dell'esercizio di questo diritto di accesso così ampio nella sua portata soggettiva ed oggettiva, è quindi fondamentale chiarire bene che cosa sia una **informazione ambientale**. Infatti, indipendentemente dalla irragionevolezza o genericità della istanza, l'accesso può essere rifiutato se l'informazione richiesta non ha una connotazione ambientalista, se alla base della domanda di accesso non c'è quello che la giurisprudenza ha definito un **genuino interesse ambientalista**. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non si può utilizzare lo speciale strumento di accesso offerto dalla normativa in esame per finalità diverse da quelle connesse all'integrità della matrice ambientale, come, ad esempio, per finalità di tipo economico - patrimoniale **[8]**.

Ebbene, la speciale normativa in esame **[9]** stabilisce che per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in qualunque forma materiale (scritta, visiva, sonora, elettronica, ...) riguardante:

- lo stato degli **elementi dell'ambiente**, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il

- suolo, il territorio, ..., e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- i fattori, che incidono o possono incidere sui suddetti elementi dell'ambiente (per esempio, l'energia, il rumore, i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, ...);
 - le misure (anche amministrative), le disposizioni legislative, i piani, i programmi e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti precedenti, e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - le **analisi costi-benefici** ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al precedente punto n. 3;
 - lo stato della salute e della **sicurezza umana** in relazione ai suddetti elementi e fattori ambientali.

Quando, pertanto, può ritenersi legittima, perché di chiara matrice ambientale, una richiesta di accesso alle informazioni ambientali? Certamente lo è se con essa vuoi, per esempio, comprendere nel dettaglio l'**impatto ambientale** di un complesso produttivo presente nella tua città perché semmai è a ridosso del centro abitato o se vuoi conoscere lo stato di funzionamento e manutenzione di un impianto di termovalorizzazione.

Certamente non lo sarà, invece, nel caso in cui con essa tu volessi conoscere, per esempio, se è abusiva o meno una tettoia edificata nella palazzina accanto non per un interesse ambientalista ma per un tuo **interesse economico** perché semmai la tettoia ti ostruisce la visuale e sminuisce il valore economico della tua proprietà.

A cosa serve l'accesso alle informazioni ambientali?

Ora, probabilmente, ti stai chiedendo a cosa possa servire alla fine tale tipo di accesso. Certo, abbiamo detto che alla base di esso c'è l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente. Ma, di fatto, in che modo l'accesso alle informazioni ambientali realizza tale interesse? Dando appunto la più ampia diffusione e conoscibilità delle informazioni ambientali detenute dalle **autorità pubbliche**.

Ciò, però, non al fine di esercitare un controllo ispettivo o addirittura politico

sull'autorità pubblica (come, spesso, è stato ritenuto da qualche amministrazione in sede di rigetto delle istanze), ma per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nella materia ambientale in un'ottica di massima trasparenza di quanto realizzato dall'autorità pubblica a **difesa dell'ambiente [10]**.

A mente della Carta Costituzionale, infatti, l'ambiente è un **bene primario** ed un **valore assoluto**, che va difeso e tutelato **[11]**. E a questa attività di difesa dell'ambiente non è chiamato solo lo Stato, ma anche ogni cittadino, che può farlo sia con il proprio senso civico sia appunto con l'accesso alle informazioni ambientali, che, attraverso il monitoraggio ed il controllo dell'azione pubblica in cui esso si sostanzia, ne diviene anche una sorta di incentivo e di stimolo a ben operare.

Note

[1] D. L. n. 195 del 19.08.2005, recante la "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale". **[2]** Art. 3 D. Lgs. n. 195/2005, adottato in recepimento della Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. **[3]** Art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 195/2005. **[4]** Artt. 22 e seguenti L. n. 241 del 7.08.1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo". **[5]** Art. 3 co. 1 D. Lgs. n. 195/2005. **[6]** Art. 5 co. 1 e 3 D. Lgs. n. 195/2005. **[7]** Art. 3 co. 3 D. Lgs. n. 195/2005. **[8]** Si vedano, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I sent. n. 2083 dell'08.03.2011 e T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 2882 del 30.04.2018. **[9]** Art. 2 D. Lgs. n. 195/2005. **[10]** Analogamente all'accesso civico generalizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013. **[11]** Art. 9 Cost.